



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3673 del 2021, proposto da Michele La Greca, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Fabio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Gerbino in Roma, via Romeo Romei 27;

contro

Ministero dell'Istruzione Presso L'Avvocatura dello Stato di Roma, Ministero dell'Istruzione, M.I. - Usr Lazio Domiciliato ex Lege Presso L'Avvocatura dello Stato di Roma, M.I. - Usr Lazio, Commissione di Concorso Lazo Usr Lazio in Pers del Leg Rapp Pt Dom Presso Avv Roma, Commissione di Concorso Lazio in Pers del Leg Rapp Pt Dom Presso Avv Roma non costituiti in giudizio;

nei confronti

Debora Ciampittiello, Elisa Bucciarelli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione e adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica:

- 1) del decreto n. 302 del 21 Maggio 2019 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto la costituzione della Commissione Esaminatrice (all. 2) nonché del decreto n. 247 del 26 Maggio 2020 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto rettifiche e/o modificazioni della commissione giudicatrice (all. 3);
- 2) per quanto di interesse delle griglie di valutazione delle prove scritte approvate dal comitato tecnico scientifico (all. 4)
- 3) per quanto di interesse dell'avviso n. 35877 del 18 Ottobre 2019 pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio avente ad oggetto l'abbinamento dei candidati alle sedi/aule e istruzioni ai predetti per lo svolgimento delle prove scritte (all. 5);
- 4) dell'avviso n. 1107 del 6 Novembre 2019 sottoscritto dal Presidente di Commissione avente ad oggetto comunicazioni in relazione alle procedure di abbinamento delle prove scritte (all. 6);
- 5) del verbale n. 4 del 18 Novembre 2019 relativo alle operazioni di abbinamento delle prove scritte svolte tra il 5 e il 6 Novembre 2019 (all. 7);
- 6) della nota- decreto – provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 1944 del 20 Gennaio 2021, recante avviso di comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale relativa al concorso per esami a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), indetto con D.D.G. n°20 Dicembre 2018 n. 2015 (pubblicato sulla GURI 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 102 del 28 Dicembre 2018) (all. 8);
- 7) dell'elenco degli ammessi alla prova orale, allegato alla nota - decreto provvedimento dell'USR Lazio, prot. n.1944 del 20 Gennaio 2021, quantomeno nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente in quanto ingiustamente esclusa(all. 9);

- 8) del giudizio negativo della prova scritta sostenuta dalla ricorrente (I prova - punteggio 15/30) e, quindi, del relativo verbale della commissione esaminatrice avente ad oggetto anche la correzione dell'elaborato della ricorrente (all. 10), nonché delle allegate griglie di valutazione della surriferita prova (all. n. 11);
- 9) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti ex art.56 cpa avuto presente, come già affermato costantemente per fattispecie identiche, che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, in quanto in pedissequa e tempestiva esecuzione della stessa l'amministrazione è vincolata ad effettuare a favore di parte ricorrente la prova orale concorsuale;

Rigetta la proposta istanza di abbreviazione dei termini avuto presente, come si evince dal calendario delle camere di consiglio della Sezione, colpevolmente ignorato da parte ricorrente, che anche con l'accoglimento della suddetta istanza in nessun caso potrebbe essere fissata la trattazione della cautelare alla camera di consiglio del 13 aprile;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa.

Rigetta l'istanza ex art.53 cpa.

Accoglie l'istanza per l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27.4.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO